Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Giovedì, 17 aprile** — **Numero 92**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32 : semestre L. 18 : trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36 : » 20 : » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60 : » 42 : » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . » 0.40 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 517 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il R. decreto 20 giugno 1895, n. 431;
Visto il decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1702;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al capitano di vascello, comandante del R. cantiere di Castellammare di Stabia, sono dovute tutte le attribuzioni stabilite per i direttori generali degli arsenali dal regolamento per il servizio dei lavori e per le contabilità del materiale dei Regi arsenali e cantieri marittimi, approvato con R. decreto 20 giugno 1895, n. 431.

Dal predetto comandante dipendono quindi direttamente ed esclusivamente le direzioni e sottodirezioni costituite nel cantiere.

Art. 2.

Il comandante del cantiere è alla immediata dipendenza del comandante in capo del Dipartimento marittimo di Napoli.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 519 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Veduto l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 519;
Veduto l'art. 9 del regolamento approvato con R. decreto 3 settembre 1914, n. 1176;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'adunanza generale dei capi d'Istituto che dal Regio provveditore è annualmente indetta per l'assegnazione delle classi aggiunte nei vari Istituti medi della Provincia, deve essere convocata entro i primi sette giorni della seconda quindicina di ottobre.

Art. 2.

È abrogata la corrispondente disposizione contenuta nell'art. 9 del regolamento approvato con R. decreto 3 settembre 1914, n. 1176.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 520 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Vedute le leggi 12 giugno 1896, n. 293, e 27 giugno 1912, n 678;
Veduti i regolamenti approvati con i RR. decreti 21 giugno 1885, n. 3413, 3 dicembre 1896, n. 592, 3 febbraio 1901, n. 31, 22 giugno 1913, n. 1217;
Veduto il decreto Luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 731;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai giovani appartenenti alla classe di leva 1900, testè congedati dal servizio militare, e che non vogliano inscriversi come alunni regolari alla classe per cui abbiano il regolare titolo d'ammissione, è concessa la facoltà d'inscriversi, per l'anno scolastico corrente, come uditori, per tutte le discipline del programma, alla classe delle scuole medie e magistrali immediatamente superiore a quella frequentata quando interruppero gli studi in seguito alla chiamata alle armi.

Art. 2.

Coloro dei detti giovani che sostennero con anticipazione esami di promozione e di licenza con esito parzialmente sfavorevole, e non possano o non vogliano avvalersi della facoltà di cui all'art. 1 del presente decreto, potranno, nell'anno scolastico corrente, frequentare come uditori la classe immediatamente precedente a quella per la quale sostennero gli esami a condizione abbiano superato, negli esami ai quali si presentarono, le prove delle discipline fondamentali per ciascun ordine di scuola, e cioè l'italiano per qualsiasi Istituto, il latino per le scuole classiche, la matematica per le scuole tecniche di tipo comune, per le scuole complementari e per la sezione fisico-matematica dell'Istituto tecnico.

Art. 3.

Per l'anno scolastico 1918 919 nulla è innovato per quanto riguarda la facoltà di anticipare esami e il numero delle sessioni delle quali hanno diritto a fruire gli appartenenti alle classi di leva contemplate nel l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 731.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 522 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visti i Nostri decreti 12 aprile 1917, n. 597; 15 luglio 1917, n. 1182; 2 dicembre 1917, n. 1938; 10 gennaio 1918, n 45; 23 maggio 1918 n. 790; 8 agosto 1918, n. 1112, e 22 dicembre 1918, n. 2029;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con i ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina e dei trasporti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I giornali quotidiani sono autorizzati a pubblicare non più di due numeri di sei pagine in ciascuna settimana, fermo rimanendo l'attuale formato. Quelli dei detti giornali aventi dimensioni non superiori a 18 decimetri quadrati di stampa in ogni facciata, possono pubblicare in ciascuna settimana tre numeri di sei pagine.

Art. 2.

Per le pubblicazioni periodiche non quotidiane sono abolite:

a) le limitazioni relative al numero delle pagine di cui agli articoli 3, lettere *b* e *c*, e 4, terzo alinea, del decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1917, n 1938;

b) le limitazioni di formato di cui all'art 10 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1112.

Art. 3.

Sono abolite:

a) le limitazioni circa il numero e le dimensioni dei manifesti da affiggersi al pubblico, nonchè il divieto per la distribuzione di manifestini a mano lungo le vie e nei pubblici ritrovi (art. 1 del decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 597);

b) le limitazioni relative alla carta da scrivere e da lettere ed a quella da involgere (articoli 2 e 3 del decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 597, ed art. 3, lettera *F*, del decreto Luogotenenziale 15 luglio 1917, n. 1182).

Art 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni eccezionali stabilite durante il periodo di guerra per conseguire straordinarie economie nello impiego della carta nelle pubbliche Amministrazioni (articoli 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 597 e 6 e seguenti del decreto Luogotenenziale 15 luglio 1917, n. 1182, ed articolo unico del decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 790).

Art 5.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — CIUFFELLI — FACTA — MEDA — STRINGHER — CAVIGLIA — DEL BONO — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 523 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n 671;

Visto il R. decreto n. 622 del 9 maggio 1918 che approva il regolamento sul servizio degli assegni e conti correnti postali;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 983 del 14 luglio 1918;

Riconosciuta la necessità di chiarire la portata di questo decreto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni dell'art 3 del decreto Luogotenenziale n 983 del 14 luglio 1918 sono estese agli avventizi e al personale subalterno del servizio dei conti correnti ed assegni postali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — FERA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 524 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 27 giugno 1912, n. 678, che dà disposizioni per gli esami nelle scuole elementari, popolari e medie;

Veduto il regolamento 22 giugno 1913, n. 1216, per gli esami nelle scuole elementari e popolari;

Riconosciuta la opportunità di dare effetti legali all'insegnamento impartito dai comandi militari durante la guerra ai militari analfabeti; alle scuole istituite da enti o comandi negli ospedali militari e alle altre scuole per militari istituite da benemerite istituzioni nelle varie guarnigioni;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I RR. provveditori agli studi durante il corso dell'anno scolastico 1918-919, indiranno speciali sessioni di esami:

a) di compimento del corso elementare inferiore;

b) di maturità;

c) di licenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 luglio 1904, n. 407, nei Comuni ove dalle autorità scolastiche locali, ne sia riconosciuta l'utilità, alle quali sessioni d'esami, che saranno regolate dalle stesse norme stabilite per le sessioni ordinarie, saranno ammessi esclusivamente i militari in attività di servizio e quelli in congedo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 526 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Ritenuta la necessità di provvedere alla requisizione delle filande inattive per facilitare la lavorazione dei bozzoli;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Su domanda dei Consorzi costituiti a norma del presente decreto fra i possessori in nome proprio di bozzoli, i prefetti del Regno hanno facoltà di ordinare la requisizione, a beneficio dei Consorzi stessi, delle filande inattive esistenti nel territorio della loro Provincia.

I prefetti avranno cura di scegliere, fra le filande da requisire per ciascun Consorzio, quelle che abbiano un numero di bacinelle non eccedenti in modo notevole l'entità dei bozzoli rappresentata nel Consorzio stesso e che in ogni caso siano più vicine, e possibilmente equidistanti, dai vari luoghi di deposito dei bozzoli in possesso dei consorziati.

Art. 2.

L'ordine di requisizione conferisce al Consorzio il diritto di immettersi nel possesso della filanda requisita allo scopo di usarne, in conformità delle norme e condizioni stabilite dal presente decreto, per la lavorazione dei bozzoli.

Art. 3.

A tutti gli effetti del presente decreto si presume, nei rapporti del prefetto, del Consorzio e dei consorziati, che il detentore della filanda sia il legittimo titolare all'esercizio di essa e ciò fino a che altri non dimostri al prefetto di essere investito di questo titolo.

In tal caso il prefetto, intese le ragioni del detentore, qualora ritenga probatori i documenti esibiti dall'altro interessato, emetterà in favore di questi decreto di riconoscimento del suo titolo e dalla data in cui il decreto sia stato dal prefetto comunicato al Consorzio, sono attribuiti al titolare riconosciuto tutti i diritti e doveri prescritti dal presente decreto.

Qualora invece alla data del presente decreto penda controversia giudiziaria sul titolo sopra indicato, ovvero la controversia stessa venga iniziata prima che il prefetto emetta il decreto di riconoscimento, rimane ferma in favore del detentore della filanda la presunzione stabilita dall'alinea 1 del presente articolo e ciò fino alla risoluzione definitiva della controversia. Nel frattempo il prefetto, che ne riceva diffida dall'interessato, può prescrivere al Consorzio che le somme da versarsi al detentore della filanda siano depositate alla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Le norme stabilite dall'articolo precedente non pregiudicano in alcun modo le ragioni di credito intercedenti fra gli interessati e il detentore della filanda in conseguenza dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

Contro l'ordine prefettizio di requisizione ed in genere contro tutti gli atti del prefetto, emessi in base al presente decreto, non sono ammessi gravami nè in sede amministrativa nè giurisdizionale e gli interessati non hanno alcun diritto ad indennità o compensi, all'infuori di quelli determinati dal presente decreto, in conseguenza di detti atti e dell'esecuzione di essi.

Art. 6.

Tutti gli atti del prefetto debbono essere da questi comunicati in via amministrativa tanto al Consorzio interessato, quanto al titolare della filanda di cui all'art. 3.

Copia di detti atti deve essere altresì affissa nell'albo pretorio del Comune in cui trovasi la filanda.

L'affissione vale, per ogni effetto di legge, come comunicazione del provvedimento prefettizio a tutti gli interessati.

Il prefetto deve dare inoltre notizia al Consorzio della data delle comunicazioni fatte al titolare della filanda.

Art. 7.

L'ordine di requisizione rimane sospeso qualora il titolare della filanda dichiari al prefetto, entro il termine di quattro giorni dalla data della comunicazione a lui fatta a norma dell'articolo precedente, di attivare la filanda stessa per la lavorazione dei bozzoli e per conto terzi ad un prezzo non superiore a L. 23 al kg. di seta filata ed alle condizioni tecniche di lavorazione in uso.

In tal caso il prefetto dovrà emettere, entro tre giorni dalla suddetta dichiarazione, decreto di sospensione dell'ordine e dovrà stabilire un termine entro il quale il titolare sarà obbligato ad attivare la filanda.

Tale termine può essere prorogato per gravi ragioni.

Art. 8.

Il prefetto ha facoltà di revocare il decreto di sospensione:

a) qualora il titolare non attivi la filanda entro il termine prescritto;

b) qualora l'esercizio della filanda non avvenga in conformità delle norme e condizioni stabilite dal precedente articolo.

Nel caso di detta revoca, il Consorzio ha diritto verso il titolare della filanda al risarcimento per i danni derivanti dall'inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui all'art. 7

Art. 9.

Nel caso che non intervenga decreto di sospensione di cui all'art. 7, il Consorzio ha diritto di immettersi nel possesso della filanda dopo sette giorni dalla data in cui sia stata fatta al titolare di essa la comunicazione dell'ordine di requisizione.

Nel caso di revoca del decreto di sospensione, il Consorzio ha diritto di immettersi nel possesso della filanda nello stesso giorno in cui il relativo provvedimento sia stato comunicato al titolare.

Art. 10.

Il Consorzio decade dal diritto, di cui all'art. 2, qualora non abbia iniziato gli atti di immissione nel possesso entro 15 giorni dalla data in cui il prefetto gli abbia dato notizia di avere eseguito, nei riguardi del titolare della filanda, la comunicazione dell'ordine di requisizione o del decreto di revoca della sospensione.

Art. 11.

In caso di opposizione del titolare della filanda requisita o di chiunque altro alla presa di possesso di essa da parte del Consorzio autorizzato, questi può richiedere al prefetto l'esecuzione d'ufficio, la quale avverrà a spese del titolare suddetto.

I responsabili della opposizione saranno altresì puniti a norma dell'art. 434 Codice penale, senza pregiudizio delle eventuali loro maggiori responsabilità.

Art. 12.

Per l'immissione nel possesso si compilerà, d'accordo fra il rappresentante del Consorzio ed il titolare della filanda, un testimoniale di stato di essa e di tutto il relativo macchinario; verrà stabilito un termine a partire dal quale la filanda sarà da considerarsi atta al funzionamento agli effetti dell'art. 16 e sarà redatto verbale di consegna.

In caso di divergenze, i suddetti atti verranno compilati da un perito, amichevole compositore, da nominarsi d'accordo dalle due parti entro un breve termine che sarà fissato dal prefetto. In caso di disaccordo la nomina sarà fatta dal prefetto stesso.

Contro gli atti del perito non è ammesso alcun gravame.

Art. 13.

A decorrere dalla data del verbale di consegna il Consorzio si considera, a tutti gli effetti di legge, regolarmente immesso nel possesso della filanda requisita.

Art. 14.

Entro il termine di cinque giorni dalla data del citato verbale il Consorzio deve depositare presso un Istituto di credito od un ente pubblico, preventivamente stabilito d'accordo fra il Consorzio ed il titolare della filanda, o, in difetto di accordo, designato dal prefetto, la somma di L. 20 per ogni bacinella ricevuta in consegna e ciò a titolo di garanzia verso il titolare per l'osservanza delle obbligazioni derivanti dalla presa di possesso e dall'esercizio della filanda.

In mancanza del deposito entro il termine prescritto, il prefetto, su domanda dell'interessato, ha facoltà di dichiarare la decadenza del Consorzio dal diritto di cui è investito in base all'art. 2, prescrivendo un breve termine, entro il quale dovrà essere lasciato il possesso della filanda.

È fatto salvo al titolare di essa il diritto al risarcimento per danni verso il Consorzio.

Art. 15.

Il possesso in nessun caso può prolungarsi oltre il 30 giugno 1919.

Esso deve durare non meno di un mese, salvo il caso in cui il Consorzio si immetta nel possesso della filanda in seguito alla revoca del decreto di sospensione prescritto dall'art. 8.

Art. 16.

In corrispettivo dei benefici derivanti dall'ordine di requisizione, il Consorzio ha soltanto l'obbligo di corrispondere al titolare della filanda un compenso di L. 0,30 a bacinella per ogni giorno non festivo di possesso a decorrere da quello in cui la filanda, secondo la determinazione prescritta dall'art. 12, è da considerarsi atta al funzionamento.

Il pagamento è mensile e posticipato.

Art. 17.

Le spese occorrenti per porre il macchinario della filanda nelle condizioni di funzionare per la lavorazione dei bozzoli sono a totale carico del Consorzio.

Per quanto riguarda le spese per i necessari lavori di riattazione del fabbricato, la determinazione e la ripartizione dell'onere, in difetto di accordo delle due parti, sarà fatta da un perito amichevole compositore, da nominarsi secondo l'art. 12.

Contro le determinazioni del perito è escluso qualsiasi gravame.

Le piccole riparazioni sono a totale carico del Consorzio.

Art. 18.

Il prefetto, su domanda dell'interessato o d'ufficio, può revocare l'ordine di requisizione qualora il Consorzio non si serva della filanda per l'uso per cui è stata concessa o se ne serva in modo da potere recare ad essa danni.

Il prefetto stabilirà un termine entro il quale il Consorzio dovrà lasciare il possesso della filanda per effetto dell'atto di revoca.

Indipendentemente dal suddetto provvedimento, è fatto salvo allo interessato il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 19.

Le spese di assicurazione per l'incendio gravano totalmente sul Consorzio.

Art. 20.

Il Consorzio è obbligato a restituire la filanda, non oltre il 30 giugno 1919, nelle condizioni in cui l'ha ricevuta a norma del testimoniale, salvo i deterioramenti che siano conseguenza normale dell'esercizio o che, in genere, non dipendano da colpa.

Il Consorzio, qualora intenda lasciare la filanda dopo un mese di possesso ed anteriormente al 30 giugno 1919, dovrà darne avviso al titolare almeno cinque giorni prima.

Art. 21.

All'atto della riconsegna verrà redatto apposito verbale.

Art. 22.

Possono far parte del Consorzio solo i possessori in nome proprio di bozzoli depositati in Italia.

Il Consorzio può essere costituito soltanto quando il numero delle adesioni sia tale da corrispondere ad un minimo complessivo di 6000 kg. di bozzoli depositati in nome proprio dagli aderenti.

Esso deve essere costituito per atto ricevuto da notaio.

Art. 23

Il rappresentante ed amministratore deve essere nominato all'atto stesso della costituzione del Consorzio. In caso di revoca successiva del mandato, deve essere immediatamente sostituito.

Il mandato di rappresentanza e di amministrazione deve risultare da atto pubblico, da riceversi dallo stesso notaio presso il quale è depositato l'atto costitutivo.

Art. 24.

Qualora non venga altrimenti disposto, la nomina della persona incaricata della rappresentanza e della amministrazione sarà fatta, all'atto di costituzione, da tutti gli aderenti.

Detta nomina può essere in seguito revocata per deliberazione della maggioranza dei consorziati, la quale procederà alla nomina del nuovo rappresentante ed amministratore.

Salvo patto contrario nell'atto costitutivo, non vi è maggioranza se non quando i voti che concorrono alla deliberazione corrispondano alla maggiore entità d'interessi valutati in rapporto al numero dei chilogrammi di bozzoli che ciascun aderente ha dichiarato a norma dell'articolo seguente.

Art. 25.

All'atto di costituzione del Consorzio ciascun aderente deve dichiarare al notaio, delegato a ricevere l'atto costitutivo, il proprio ammasso ed il luogo del deposito.

Le adesioni successive debbono essere sempre fatte per iscritto al Consorzio e debbono contenere la dichiarazione prescritta dall'alinea precedente.

L'atto di adesione non ha efficacia rispetto ai terzi, finchè, a cura del Consorzio, non sia stato rimesso, insieme alla citata dichiarazione, al notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo.

Art. 26.

Il notaio è obbligato a rilasciare a chiunque ne faccia richiesta copia dell'atto costitutivo, delle adesioni, delle dichiarazioni di cui agli art. 25 e 29, nonchè dell'atto di nomina del rappresentante ed amministratore del Consorzio.

È fatto obbligo al Consorzio di inviare a sue spese copia dei suddetti documenti al prefetto cui è stato richiesto l'ordine di requisizione e, entro breve termine, al titolare della filanda requisita.

Art. 27.

Il Consorzio non può rifiutare l'accettazione delle adesioni pervenute dopo la sua costituzione, salvo che:

a) la dichiarazione di deposito fatta dal richiedente a norma dell'art. 25 si riferisca ad una quantità di bozzoli inferiore a quella eventualmente stabilita nell'atto costitutivo come quantità minima per poter far parte del Consorzio. Nel caso che l'atto costitutivo non stabilisca tale minimo, da valere per tutti i consorziati, il deposito di una qualunque quantità di bozzoli, posseduta in nome proprio, è titolo sufficiente per l'accettabilità dell'adesione;

b) la quantità dei bozzoli depositati, dichiarata dai precedenti consorziati e le quantità già trasportate in filanda dagli estranei ai Consorzi a norma dell'art. 36, non possano presumibilmente essere lavorate entro il 20 giugno 1919.

Art. 28.

Qualora il numero delle adesioni rifiutate a norma dell'art. 27, lett. *b*), sia considerevole, il prefetto ha facoltà di requisire per il Consorzio un'altra filanda che corrisponda alle condizioni prescritte dall'art. 1, purchè ne sia possibile l'esercizio almeno per un mese, scadente non oltre il 30 giugno 1919.

Affinchè il prefetto possa procedere a tale nuova requisizione è necessario:

a) che gliene sia fatta domanda dagli interessati che intendono aderire al Consorzio, i quali si trovino nelle condizioni prescritte per poter far parte di esso;

b) che tale domanda sia corredata dalla dichiarazione prescritta dall'art. 25;

c) che la quantità dei bozzoli dichiarati, pur essendo considerevole, sia insufficiente, a' termini dell'art. 22, per la costituzione di un nuovo Consorzio;

d) che presumibilmente non sarà possibile raggiungere in seguito un numero tale di altre adesioni da corrispondere al limite prescritto dall'art. 22.

Prima di procedere alla requisizione il prefetto dovrà sentire il Consorzio interessato.

Art. 29.

Dalla data della comunicazione al Consorzio del nuovo ordine di requisizione, i richiedenti, che hanno presentato la domanda al prefetto di cui all'articolo precedente, fanno parte di pieno diritto del Consorzio.

Il prefetto, insieme a copia dell'ordine di requisizione, trasmetterà dette domande al Consorzio, il quale ne curerà l'invio al notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo.

Art. 30.

Il Consorzio è obbligato alla presa di possesso ed all'esercizio della nuova filanda, con l'osservanza di tutte le norme e condizioni stabilite in argomento dal presente decreto.

Nel caso che non proceda, entro il termine di cui all'art. 10, agli atti di immissione nel possesso di essa o non provveda in seguito al suo esercizio, il prefetto ha facoltà di revocare tutti gli ordini di requisizione già emessi in favore del Consorzio, stabilendo un termine entro il quale esso dovrà lasciare il possesso delle filande occupate.

È fatto salvo in tal caso per gli aderenti di cui all'art. 29 e per i titolari delle filande requisite il diritto al risarcimento dei danni verso il Consorzio e, in linea sussidiaria, verso i consorziati anteriori alla data di comunicazione dell'ordine di requisizione di cui all'art. 29.

Art. 31.

Salvo la limitazione di cui all'ultimo alinea dell'articolo precedente, tutti i consorziati sono vincolati fino alla completa estinzione di ogni obbligazione assunta dal Consorzio e ne sono solidalmenti garanti verso i terzi.

Art. 32.

La consegna dei bozzoli alla filanda esercitata dal Consorzio ed il ritiro da essa della seta viene fatto a cura ed a spese dell'aderente interessato.

Art. 33.

Le spese di qualsiasi natura per la presa di possesso e per l'esercizio della filanda ed in genere per il pagamento di ogni obbligazione del Consorzio, sono ripartite dal Consorzio stesso fra i singoli aderenti in ragione della quantità dei bozzoli da ciascuno di essi dichiarata a norma dell'art. 25.

Art. 34.

L'atto di ripartizione del Consorzio costituisce titolo esecutivo: a) nei rapporti fra il Consorzio stesso e i suoi aderenti; b) nei rapporti degli aderenti fra di loro per l'esercizio dell'azione di regresso, derivante dagli articoli 30 e 31.

Art. 35.

Il Consorzio ha privilegio speciale sopra i bozzoli ai quali si riferisce la dichiarazione di cui all'art. 25 e sopra la seta tratta dalla lavorazione di essi.

Questo privilegio prende il grado prescritto dall'art. 1958, numero 1 C. C.

Cessa il privilegio qualora il consorziato, a garanzia dei suoi impegni, presti al Consorzio una cauzione non inferiore ad un terzo del presumibile valore dei bozzoli dichiarati, da determinarsi in base al prezzo in uso al momento dell'adesione.

La determinazione è fatta d'accordo fra il Consorzio e l'aderente, o, in difetto di accordo, da un perito amichevole compositore, per il quale sono applicabili le norme stabilite dall'art. 12.

Art. 36.

È fatto obbligo al Consorzio, in favore del quale sia stata requisita la filanda, di lavorare in essa anche i bozzoli appartenenti a terzi estranei al Consorzio, in quanto ciò sia consentito dalla potenzialità della filanda stessa in rapporto alla quantità di bozzoli da lavorarsi per i consorziati.

I terzi debbono farne richiesta al Consorzio entro quindici giorni dalla presa di possesso della filanda; debbono dimostrare di avere la proprietà dei bozzoli e debbono trasportarli a proprie spese nella filanda stessa a semplice richiesta del Consorzio.

Art. 37.

La lavorazione per conto terzi deve essere fatta ad un prezzo non superiore alla presumibile quota di ripartizione delle spese, gravanti sui consorziati, aumentata del 10 0[0. Tale prezzo deve essere in proporzione alla quantità dei bozzoli che ciascun terzo ha fatto lavorare in filanda.

Agli effetti del presente articolo il Consorzio stabilirà ogni 15 giorni, in base ad un preventivo delle spese di gestione della filanda per la quindicina immediatamente successiva, la presunta quota di esercizio, la quale servirà di base per la determinazione del prezzo da applicarsi, durante la quindicina stessa, per la lavorazione dei bozzoli dei terzi.

Art. 38.

Il Consorzio, per il pagamento di detto prezzo, ha privilegio speciale sui bozzoli ad esso consegnati dai terzi e sulla seta che se ne è tratta. Il privilegio prende il grado prescritto dall'art. 1958, n. 2 C. C.

Art. 39.

I consorziati hanno, rispetto ai terzi estranei al Consorzio, diritto di precedenza alla lavorazione, nella filanda requisita, della quantità dei bozzoli dichiarati a norma dell'art 25.

Art. 40.

Per quanto riguarda la lavorazione delle quantità di bozzoli non dichiarati, i consorziati sono soggetti alle stesse condizioni stabilite per i terzi estranei al Consorzio.

Art. 41.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente decreto - per le quali non siano da escludersi i gravami a norma dei precedenti articoli - comprese quelle relative all'esistenza, alla entità ed alla interpretazione dell'obbligazione costituita dall'atto di ripartizione di cui all'art. 34, saranno risolute senza formalità di procedura da un Collegio arbitrale amichevole compositore, in quanto una delle parti della controversia sia costituita del Consorzio o dei consorziati.

Detto Collegio è costituito di tre membri, di cui uno, che sarà il presidente, nominato dal prefetto nella cui giurisdizione trovasi la filanda requisita e gli altri nominati rispettivamente uno per ciascuna parte contendente.

Qualora una delle parti non proceda nel termine prescritto alla nomina del proprio arbitro, vi provvederà il presidente del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi la filanda requisita.

Art. 42.

Tutte le azioni derivanti dall'esecuzione del presente decreto si prescrivono, in rapporto al Consorzio ed ai consorziati, per il decorso di due anni.

Il presente decreto diventa obbligatorio nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 527 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1 (ultimo comma) del decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 153 del Capo X delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate col decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917 n. 1393, viene sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui sia esplicitamente previsto che un determinato premio o soprassoldo sta a compensare anche l'eventuale lavoro che si richiedesse dagli agenti in più di quello normalmente stabilito per la funzione esercitata, non sarà per tale lavoro straordinario concesso il compenso fissato dal Capo 1° fatta, eccezione del caso in cui, per il disimpegno del servizio a cui il premio o il soprassoldo è conferito, venga a mancare all'agente il prescritto riposo minimo, ovvero si tratti di lavoro straordinario comandato, che, per il periodo continuativo di tempo per cui viene richiesto, e per la sua durata giornaliera, non sia, a giudizio del direttore generale, compensato in tutto od in parte col premio o soprassoldo ».

Art. 2

L'importo massimo dei premi contemplati negli articoli 176, 178, 180, 189 e 192 delle disposizioni citate nel precedente articolo, potrà essere aumentato con deliberazione del Consiglio d'amministrazione quando questo occorra per compensare un rendimento eccezionale.

Art 3

La disposizione del presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — DE NAVA — STRINGHER

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 429. **Decreto Luogotenenziale 23 gennaio 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Fontevivo (Parma) deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già approvato in lire 9817,81, è elevato a L. 12811,81 dal 1° ottobre 1917.

N. 431. **Decreto Luogotenenziale 23 gennaio 1919**, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Castelvetro Piacentino (Piacenza), deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già approvato in L. 12719 44, è elevato a L. 13991,44, dal 1° ottobre 1918.

N. 432. **Decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919**, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, è revocato il decreto Luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 876, relativo alla partita scolastica del comune di Botticino Sera (Brescia), ed il contributo che il Comune stesso deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n 487, rimane stabilito nella somma di L 3359,36 indicata nella partita n. 3 dell'elenco annesso al R. decreto 18 febbraio 1915, n. 530, a datare dal 1° aprile 1918.

N. 433. **Decreto Luogotenenziale 23 gennaio 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Bagnolo Cremasco (Cremona), deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già approvato in L. 6388,18, è elevato a L. 6688,18, dal 1° ottobre 1917.

N. 434. **Decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919**, col quale sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Castellamonte (Alessandria), deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già approvato in L. 4047,60 è elevato a L. 4206,60, dal 1° ottobre 1918.

N. 435. **Decreto Luogotenenziale 23 gennaio 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, ed in seguito alla revoca dell'autonomia scolastica già concessa al comune di Frossasco (Torino) è approvato in L. 3798,15 il contributo scolastico, che il Comune suddetto dovrà versare a datare dal 1° ottobre 1918, alla tesoreria dello Stato a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

N. 436 **Decreto Luogotenenziale 29 gennaio 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, ed in seguito alla revoca dell'autonomia scolastica già concessa al comune di Piscina (Torino) è approvato in L. 2316,92 il contributo scolastico che il Comune suddetto deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato dal 1° aprile 1918.

N. 437. **Decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1919**, col quale sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Trigolo (Cremona), deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato a norma dell'articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già approvato in lire 5806,42, è elevato a L. 6306,42 dal 1° ottobre 1917.

N. 438. **Decreto Luogotenenziale 23 gennaio 1919** col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Taggia (Porto Maurizio), deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato a norma dell'articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già approvato in L. 14516,30 è elevato a L. 15116, 30 dal 1° ottobre 1918.

N. 473. Decreto Luogotenenziale 2 marzo 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Morciano di Romagna, di applicare in confronto degli esercizi industriali e commerciali di speciale importanza, ivi esistenti, la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000 dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre 1918.

N. 474. Decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Porto Maurizio, di applicare dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 475. Decreto Luogotenenziale 13 febbraio 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Avezzano (Aquila) di applicare dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 476. Decreto Luogotenenziale 2 marzo 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Castellazzara (Grosseto) di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui verrà pubblicata la pace la tassa di esercizio col limite massimo di L. 1000.

N. 481. Decreto Luogotenenziale 24 febbraio 1919, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Masnago (Como), deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già approvato in lire 2052,11, è elevato a L. 2844,11 dal 1° ottobre 1917.

N. 482. Decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Revello (Cuneo), deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già approvato in lire 11.162,23, è elevato a L. 12275,63 dal 1° gennaio 1919.

N. 483. Decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Badalucco (Porto Maurizio), deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già approvato in L. 2899,87, è elevato a L. 3747,87, dal 1° gennaio 1918.

N. 484. Decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, in seguito alla revoca dell'autonomia scolastica concessa al comune di Castellamonte (provincia di Torino), il contributo da consolidarsi a carico del Comune suddetto, in seguito al passaggio dell'amministrazione delle scuole elementari e popolari all'amministrazione scolastica provinciale di Torino, è di L. 17.317,64 a datare dal 1° aprile 1918.

N. 488. Decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze è data facoltà al comune di Prato (Firenze), di applicare per il biennio 1918-919 la tassa di famiglia con eccedenza dei limiti massimi regolamentari, nei termini deliberati nelle adunanze consiliari 3 settembre 1917 e 8 luglio 1918.

N. 489. Decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Fauglia (Pisa), di applicare agli effetti dell'anno 1918 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 200, giusta la deliberazione consiliare 5 aprile 1918.

N. 490. Decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Fucecchio (Firenze) di applicare, agli effetti dell'anno 1919, la tassa di famiglia col limite massimo di L. 500, giusta la tabella di cui alla deliberazione 19 settembre 1918 della Giunta.

N. 510. Decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile di Orani (Sassari) è eretto in ente morale sotto un'amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 511. Decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Ospizio di S. Vincenzo de' Paoli di Bergamo, per tubercolosi poveri è eretto in ente morale sotto un'amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 512. Decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'istituzione « Colonie estive marine e montane » di Roma è eretta in ente morale sotto un'amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 518. Decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene approvato lo statuto dell'ente « Galleria Buonarroti » in Firenze, in luogo di quello precedente, approvato con R. decreto 18 maggio 1879, numero MMCCVIII.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1916, n. 224, da valere dal giorno 1° aprile 1919 fino a nuovo avviso: L. 137,03.

Roma, 1° aprile 1919.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 16 aprile 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	84.03	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89.89	—

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Telefoni dello Stato

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale.

Con decreto Luogotenenziale del 7 novembre 1918:

Imperiali Edivige, nata Brunetti, telefonista a L. 1200, in aspettativa per motivi di famiglia è richiamata in attività di servizio dal 1° ottobre 1918 (per l'interruzione prende posto in ruolo fra Polara Grazia e Pes Pietro).

Sabbatino Anna, nata Tononi, telefonista a L. 1200, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 1° ottobre 1918.

Turconi Angela, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 1° ottobre 1918.

Vallotta Francesca nata Corvini, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 30 settembre 1918.

Con decreto Luogotenenziale del 17 novembre 1918:

Bonaventura Elisa, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° ottobre 1918.

Persico Angelo, primo segretario a L. 3000+150, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di malattia dal 1° ottobra 1918.

Filippucci Giuditta nata Arrigoni, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 23 settembre 1918.

Doccioli Margherita nata Gengaroli, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° ottobre 1918.

Franchini Rea Silvia, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° ottobre 1918.

Pedercini Teresa nata Paresce, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° ottobre 1918.

Con decreto Luogotenenziale del 17 novembre 1918:

Cappelli Pasqualina nata Cardini, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° ottobre 1918.

Fontana Maria nata Viola, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° ottobre 1918.

Mosca Olga nata Olivotti, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° luglio 1918.

Spetrino Maria, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° ottobre 1918.

Rossi Maria di Celestino, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° ottobre 1918.

Paracca Rosa, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° ottobre 1918.

Fabi Anna nata Cavalieri, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 31 agosto 1918.

Con decreto Luogotenenziale del 21 novembre 1918:

Lamon Maria, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 30 ottobre 1918.

Rodriguez Carlotta, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° novembre 1918.

Seccia Lucrezia, telefonista a L. 1200, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in attività di servizio dal 1° novembre 1918 (per l'interruzione prende posto in ruolo fra Gazzano Maria e Calosso Ines nata Angeloni).

Teseo Argene, applicata a L. 1800, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° novembre 1918.

Brandani Matilde, telefonista a L. 1400, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° novembre 1918.

Tagliagambe Nella, telefonista a L. 1400, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° novembre 1918.

Gosso Catterina nata Poletti, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 1° novembre 1918.

Arcangioli Guglielma, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 29 ottobre 1918.

Faenza Margherita, telefonista a L. 1600 in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 16 ottobre 1918 — **Ardito Maria** nata Aronica, telefonista a L. 1200 in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dall'11 ottobre 1918 — **Muscinelli Angela**, telefonista a L. 1400 in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 18 ottobre 1918 — **Campana Maria**, telefonista a L. 1600 in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 24 ottobre 1918.

Marinari Adelina, telefonista a L. 1600 è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 19 ottobre 1918 — **Cipressi Lida**, telefonista a L. 1400 è collocata in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia dal 5 ottobre 1918 — **Sollazzo Gelsomina** nata Fiscon, telefonista a L. 1200 è collocata in aspettativa a sua domanda per motivi di malattia dal 18 ottobre 1918.

Garrisi Teresa, telefonista a L. 1200 è collocata in aspettativa a sua domanda per motivi di malattia dal 1° novembre 1918.

Lagna Francesca, telefonista a L. 1400 è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° novembre 1918.

Con decreto Luogotenenziale del 12 dicembre 1918:

Cipressi Lida, telefonista a L. 1400 in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 21 ottobre 1918.

Palermo Maria Rosalia nata Fazzino, telefonista a L. 1400 in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 16 novembre 1918.

Berta Aurelia, telefonista a L. 1600 in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 18 novembre 1918.

Izzi Candelora nata Coco, telefonista a L. 1600 in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 15 novembre 1918.

Sollazzo Gelsomina nata Fiscon, telefonista a L. 1200 in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 15 novembre 1918.

Levi Mortera Vincenza nata Santini, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 16 novembre 1918.

Bracciaroli Carolina nata Savi, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 16 novembre 1918.

Bonalberti Giuseppa nata Mirr', telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 16 novembre 1918.

Carli Elvira, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettatativa d'autorità per motivi di malattia dal 16 novembre 1918.

Busti Diomira nata Berti, telefonista a L. 1600, è collocata in aaspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 16 novembre 1918.

Anzelotti Clarice nata De Vincentis, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 16 novembre 1918.

Cesali Marta, telefonista a L. 2000, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 16 novembre 1918.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 12 gennaio 1918.

Vedove.

Pasqualetti Armida di Mambrini Giuseppe, soldato, L. 630 — Mazzocchi Maria di Lanfranchi Giuseppe, id., L 630 — Berardi Maddalena di Cancellieri Antonio, id., L. 630 — Setto Maria Carmela di Guadagnin Attilio, id., L. 630 — Talin Giovanna di Meneguz Giovanni, id., L. 630 — Fantin Noviglia di Madcaferri Alfonso, id., L. 630 — Monachesi Elvira di Zappilli Luigi, id., L. 630 — Pucaccè Maria Luigia di Iamattino Matteo, id., L. 630 — Marvisi Maria Carmela di Saraceno Carmelo, id., L. 630 — Fuchi Celeste di Lama Domenico, id., L. 630 — Lombardi Giuseppina di Novi Primo, id., L. 630.

Ciammona Carmela di Di Maio Giuseppe, soldato, L. 630 — Boldrin Anna di Terrazzan Filippo, id., L. 630 — Trovato Vincenza di Spaticchia Cono, caporale, L. 840 — Messina Anna di Cavallaro Nicolò, id, L. 840 — Lattarulo Angela di Castellana Tommaso, soldato, L. 630 — Di Pietro Vincenza di Formica Giuseppe, id, L. 630 — Santini Gemma di Lulli Guido, id., L. 630 — L'Estate Giuseppa di Izzo Antonio, id., L. 630 — Todisco Vincenza di La-veneziana Pasquale, id., L. 630 — Castelletti Maria di Locatelli Michele, id., L. 630 — Lucci Rosa Maria di Valentini Giuseppe id., L. 630.

Crosera Amalia di Voltarel Stefano, soldato, L. 730 — Marchi Iginia di Tomagnini Zelindo, id., L. 630 — Falconei Regina di Giuseppin Pietro, id., L. 680 — Costa Giov. Battista e Bortolo di Costa Eugenio, id., L. 630 — D'Andrea Elisa di D'Andrea Giov. Battista, id., L. 630 — Revignans Anna Miria di Saccavino, id., lire 680 — D'Alvise Rosa di Massi Pietro, caporal maggiore, L. 990 — Carraro Amabile di Negrato Giacomo, soldato, L. 630 — Correnti Maria Felice di Arcangeli Nazzareno, caporal maggiore, L. 840.

Pancin Giovanna di Zanini Gaetano, soldato, L. 730 — Calviello Filomena di Orefice Domenico, id., L. 630 — Guida Anna di Paparone Raffaele, id., L. 630 — Alberti Maria di Lanteri Battista, id., L. 630 — Bocca Pasqualina di Allevi Carlo, id., L. 630 — Ris Maria Rosa di Vecchietti Mario, id., L. 630 — Pezzulla Maria Carmela di Pisano Antonio, id., L. 630 — Arena Francesca di Giannone Giorgio, id. L. 680 — Baldini Rosa di Torriani Pietro, id, L. 630 — Maglioni Ada di Valbonesi Amedeo, id., L. 630 — Liguori Giuseppella di Servidio Francesco, id., L. 680.

Violante Concetta di Grilli Giuseppe, soldato, L. 630 — Gemetto Rosa di Ruffini Cesare, sergente, L. 1120 — Di Matteo Filomena di Di Sorbo Antonio, soldato, L. 680 — De Lorenzi Giovanni di Frenli Paolino, carabiniere, L. 890 — Balzani Cesira di Mazzoli Pietro, soldato, L. 50 — Otelli Giuseppa di Minemi Giovanni, id., L. 890 — Calderoni Antonio di Gambi Giuseppe, id., L. 630 — Contessi Paolo di Zampigna Giacomo, id., L. 680 — Guzzo Anna di Framescato Angelo, caporale, L. 840 — Del Mastro Eleonora di D'Urbano Tommaso, soldato, L. 630 — Bonsignore Carmela di Spina Angelo, sottotenente, L. 1500 — Spina Salvatore di Angelo, id, L. 1500 — Gambi Anna di Frannia Antonio, soldato, L. 630 — Carlo Mario di Liastrellini, id., L. 630 — Macelli Giacinto di Sormani Pietro, id., L. 890.

Distanti Catterina di Passerini Luigi, soldato, L. 630 — Ceccacci Adelaide di Cecchini Antonio, id, L. 630 — Godani Maria Aurelia di D'Imborzino G. Battista, id., L. 630 — Robuschi Metilde di Cavatorta Enrico, id. L 780 — Zanella Gina Maria di gani Bonaventura, caporale, L. 840 — Scarrone Colomba di Balao Patrizio, soldato, L. 680 — Ercole Francesca di Damiano Nicola, id., L 630 — Usberti Cesira di Grisoli Alberto, id., L. 630 — Redini Adalgisa di Mutti Giuseppe, id, L. 630 — Salpietro Rosa di Alfonso Salvatore, id., L. 630 — Aruppa Caterina di Lascari Leone, id., L. 630.

Zago Antonietta di Pennazzato Giovanni, soldato, L. 630 — Todaro Francesca di Reina Antonino, id., L. 780 — Palladino Angela di Garnero Paolo, id., L. 630 — Vita Giuseppa di Giovannetti Giuseppe, id., L. 620 — Orsolini Emma di Galandrini Giuseppe, id., L. 630 — Locatelli Lucia di Pellegrini Carlo, id., L. 630 — Zaghen Rosa di Bonomini Ernesto, id., L. 630 — Solaro Corradina di Casto Ignazio, id., L. 630 — Di Giusto Anna di Flebus Lindo, caporale, L. 840 — Stelluto Lucia di Pircio Francesco Antonio, soldato, L. 630 — Grossi Assunta di Nuti Tommaso, id., L. 630.

Calì Concetta di Bucca Antonino, soldato, L. 630 — Pessa Maria Luigia di Rizzetto Antonio, sergente, L. 1120 — Luciano Angiolina di Adinolfi Domenico, soldato, L. 630 — Pilotto Maria Luigia di Da Rin Casso Giuseppe, id., L. 630 — Svanera Giuseppa di Toselli Luigi, id., L. 630 — Lanzani Paolina di Medana Alfredo, id., L. 630 — Scalvenza Maria di Zani Gabriele, id, L. 630 — Moschini Cherubina di Paccagnini Guido, id., L. 630 — Dal Ponte Caterina di Garzotto Marco, id., L. 680 — Nestola Lucia di Cinino Pasquale, id., L. 680 — Beli Teresa Margherita di Montecca Pietro, sergente, L. 1170 — Massi Amalia Maria di Capocasa Francesco, soldato, L. 680 — Raghiele Luigina di Calaminici Angelo Nazzareno, id., L. 630

Montanari Adele di Vernocchi Giuseppe, soldato, L. 730 — Mengis Loreta di Greco Giovannantonio, id., L. 630 — Bronzi Angiola di Anselmi Sabatino, id., L. 630 — Mottola Maria Carmela di Ianaro Giovanni, id., L. 630 — Perna Maddalena di Santoro Berardino, id., L. 630 — Toccafondi Agata di Rossi Giovanni, id, L. 630 — Recchia M. Vincenza di Di Francesco Donato, id., L. 630 — Negri Maria Luigia di Bosatra Primo Filippo, id., L. 630 — Deiana Marianna di Tascedda Luigi, id., L. 630 — Lamieri Maria di Martelli Roberto, id, L. 630 — Lucchesi M. Assunta di Battistoni Amos, id., L. 630.

PARTE NON UFFICIALE

La Conferenza per la pace

L'Agenzia Stefani comunica:

PARIGI, 15. — Il Consiglio dei Quattro capi di Governo ha tenuto oggi una breve seduta. Balfour sostituiva Lloyd George. I Quattro hanno risolto definitivamente la questione dello Schlesvig-Hollstein. In conformità delle conclusioni della Commissione territoriale danese, lo Schlesvig annesso alla Germania dovrà decidere mediante un plebiscito delle sue sorti avvenire. Saranno prese disposizioni per assicurare l'imparzialità della consultazione popolare.

I Quattro hanno poi redatto una lista dei problemi che rimangono da risolvere per giungere alla conclusione dei preliminari di pace.

I cinque ministri degli affari esteri di Francia, Giappone, Inghilterra, Italia e Stati Uniti, hanno tenuto una riunione nella quale hanno studiato la questione di sapere se spetterà ai tedeschi o agli alleati l'onere delle spese per l'occupazione della riva sinistra del Reno. Essi hanno deciso di rinviare la questione alla decisione del Consiglio dei Quattro.

La convocazione dei plenipotenziari tedeschi a Versailles, non è ancora avvenuta ufficialmente. Essa sarà fatta forse domani per il tramite del generale Nudant, presidente della Commissione per lo armistizio, il quale trasmetterà l'invito ai delegati tedeschi con cui si trova in rapporto a Spa, pregandoli di informare ufficialmente i loro colleghi del Governo. È probabile che prima di far conoscere le condizioni tedesche, tali condizioni saranno sottoposte agli Stati direttamente interessati e a tutti quelli che ruppero le relazioni colla Germania.

Si considera a questo scopo l'eventualità di una seduta plenaria segreta. I rappresentanti tedeschi arriveranno a Versailles il 25 corrente sera. È possibile che i colloqui comincino dopo uno o due

giorni. I tedeschi avranno il diritto di inviare un loro emissario presso il loro Governo per fargli portare il testo esatto delle condizioni. Siccome il viaggio fra Versailles e Berlino richiederà, tra l'andata e il ritorno, otto giorni, vi è da supporre, se viene accordato un termine di otto giorni ai tedeschi prima dello scambio delle firme, che quest'ultima formalità abbia luogo prima del 15 maggio.

PARIGI, 18. — Il Consiglio dei Quattro ha udito stamane il ministro per gli affari esteri belga, Hymans.

I delegati dei diciotto Stati che hanno dichiarato guerra alla Germania ed i rappresentanti delle cinque grandi potenze, si riuniranno nel pomeriggio al Ministero per gli affari esteri.

L'ordine del giorno della convocazione reca: Convocazione di plenipotenziari tedeschi e comunicazione dei preliminari di pace.

PARIGI, 16. — Il 15 e il 16 corr. hanno avuto luogo le due riunioni definitive della Commissione aereonautica per la discussione e la redazione del testo della Convenzione internazionale per la navigazione aerea.

È noto che la Convenzione costituisce la prima applicazione alla navigazione aerea del diritto internazionale.

La discussione è stata laboriosa per quanto la Sottocommissione legale della quale faceva parte il prof. Buzzati avesse già preparato il testo di base.

Sotto la presidenza dell'on. Chiesa la Commissione ha ultimato oggi la compilazione della convenzione che sarà poi presentata ai rispettivi Governi per l'approvazione.

Tutte le questioni tecniche relative alla navigazione aerea, ai certificati per piloti, per apparecchi, libri di bordo, segnali, fuochi, rotte aeree, regime sanitario, doganale e postale, sono state trattate e risolte dai rappresentanti nominati dalle varie nazioni che parteciparono alle riunioni.

Il delegato italiano era l'ammiraglio Orsini e fungevano da segretari il colonnello Guidoni e il tenente Sanda.

PARIGI, 16. — Quali delegati italiani nella Commissione incaricata dalla Conferenza della pace di recarsi a fare un'inchiesta in alcune regioni dell'Asia ottomana, sono stati nominati il comm. Felice Maissa, attualmente console generale in Alessandria d'Egitto ed il generale Ronci.

PARIGI, 16. — Il *Matin* riproduce una intervista accordata al corrispondente del *Daily Telegraph* da Weimar del ministro degli esteri Brockdorf-Rantzau.

Questi ha dichiarato che i delegati tedeschi respingeranno ogni domanda che si allontani dai punti essenziali di Wilson.

PARIGI, 16. — Il *Journal* afferma che la prima delle due riunioni tenute ieri dal Consiglio dei Quattro è stata consacrata alla questione della occupazione militare della riva sinistra del Reno.

È stato raggiunto il più perfetto accordo sulla base del regime dei 15 anni, con la clausola che ogni cinque anni sarà diminuita la zona occupata.

PARIGI, 16. — Un collaboratore del *Gaulois* ha avuto ieri una conversazione con uno dei grandi ordinatori del Congresso della pace, il quale confermò che a Versailles saranno portati due distinti trattati per i preliminari di pace: uno che riguarda la Germania e un altro che riguarda i suoi alleati; tuttavia la delimitazione della frontiera tra l'Italia e gli jugo-slavi sarà contemplata nel primo.

Consiglio supremo economico

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 15. (Ritardato). — Il Consiglio supremo economico ha tenuta la dodicesima seduta al Ministero del commercio sotto la presidenza di Cormic. Il Consiglio, avendo esaminato un gran numero di questioni che interessano particolarmente il Belgio, ha deciso di invitare il Governo belga a nominare un rappresentante il quale avrà diritto di assistere alle sedute del Consiglio delle sezioni. Il Consiglio ha approvato un progetto, secondo il quale le eccedenze degli *stocks* delle materie prime, appartenenti ai Governi alleati, potranno essere vendute al Governo tedesco durante il periodo precedente alla firma del trattato di pace, in conformità delle disposizioni che saranno prese dalla Commissione speciale e di collegamento delle sezioni del blocco e delle finanze del Consiglio economico.

Hoever, direttore generale degli approvvigionamenti, ha esposto nel rapporto al Consiglio le misure prese per gli approvvigionamenti durante il mese di marzo dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna, dalla Francia e dall'Italia e coordinata dal Consiglio supremo economico.

Il rapporto espone che 383 mila tonnellate di viveri, per il valore di 111,280,000 dollari, sono stati distribuiti durante il periodo indicato.

Il Consiglio ha poi esaminato le misure da prendere per aumentare le risorse finanziarie, gli *stocks* di viveri, il tonnellaggio necessario per svolgere il programma di approvvigionamento per il prossimo mese. Il Consiglio infine ha esaminato nuvamente la questione dell'approvvigionamento del carbone all'Italia ed ha nominato una Commissione per studiare i mezzi di aumentare gli insufficienti *stocks* di carbone.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Elena, ha fatto pervenire al sindaco di Roma la somma di L. 12 500, da distribuirsi per la ricorrenza delle feste pasquali alle donne addette al servizio della nettezza urbana.

Il sindaco ha subito inviate vive espressioni di riconoscenza all'Augusta benefattrice.

La Missione giapponese a Roma. — Ieri sera, all'Hôtel Excelsior, il ministro della marina ha offerto un pranzo in onore della Missione navale giapponese che trovasi attualmente in Italia.

A capo della Missione è il contrammiraglio Kozo Sato, che ha validamente cooperato alla protezione del traffico marittimo, dirigendo durante la guerra i servizi navali della marina alleata in Mediterraneo.

Al levare delle mense, il ministro ammiraglio Del Bono e l'ammiraglio Sato hanno scambiato fervidi brindisi inneggianti alla cordialità dei rapporti fra le due marine e le due nazioni rinsaldati dalla lotta combattuta nella presente guerra per il raggiungimento dei comuni ideali di libertà e di giustizia.

Pro Fiume. — La Camera di commercio di Roma ha inviato ieri alla consorella di Fiume la bandiera nazionale con la seguente lettera:

« La Camera di commercio ed industria di Roma, nel momento in cui la commovente invocazione di Fiume italiana sta per essere esaudita, offre come lieto auspicio, alla consorella della contrastata gemma del Quarnero il tricolore della patria simbolo della sua perenne fedeltà. — Il presidente: *Scaramella-Manetti* ».

Manifestazione patriottica dei postelegrafonici. — Il Comitato di azione patriottica fra i postelegrafonici, in presenza dei dolorosi fatti sociali che oggi perturbano la compagine nazionale, mentre stanno per raccogliersi i frutti della vittoria, ha lanciato ai colleghi d'Italia un ordine del giorno che si eleva al di sopra di ogni colore e gradazione politica.

Inoltre, prima di sciogliersi, ha inviato all'on Orlando, a Parigi, il seguente telegramma:

« Comitato azione patriottica fra postelegrafonici interprete sentimenti intero personale raccoglitore dolori, ansie, speranze, affetti, decise volontà popolo italiano, confida che energico risoluto contegno Vostra Eccellenza intera delegazione italiana, otterrà conferenza riconoscimento sacre inalienabili intere rivendicazioni che insinuate dalla perfidia avversaria come spunto imperialismo, sono soltanto integrazione naturali diritti cui classe postelegrafonici, uniscono intera nazione, votò sangue, sostanze, tutta anima sua ».

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro comunica:

Il corrispondente serico del Ministero a Tokio telegrafa in data 12 corrente:

« Mercato seta fermo - Quotasi shinshu 1\|2 13\|15 yen 1.520 - Cambio yen su Francia a 4 mesi frs. 3,20 ».

TELEGRAMMI " STEFANI

LONDRA, 15. — *Camera dei comuni.* — Si approva all'unanimità in seconda lettura il bill che impone restrizioni agli stranieri. Il bill mantiene per un anno dopo la guerra tutti i poteri conferiti attualmente alle autorità in ciò che riguarda gli stranieri.

BASILEA, 15. — Si ha da Augusta:

Da martedì, all'una del pomeriggio, le comunicazioni telefoniche dirette sono state ristabilite fra Augusta e Monaco. Monaco si trova di nuovo in potere dei comunisti. Tutte le imprese e le case di commercio sono chiuse I giornali non si pubblicano,

Martedì è stato pubblicato un foglio di informazioni del Consiglio esecutivo ultimamente eletto. Vi si legge, fra l'altro, questo comunicato:

« I Consigli di Monaco hanno deciso nella loro assemblea del 13 aprile di considerare come non più esistenti il Consiglio centrale rivoluzionario provvisorio e qualsiasi potere legislativo. La repubblica dei Consigli di Baviera è affidata ad un Comitato d'azione di quindici membri.

LONDRA, 16 — *Camera dei comuni* — Le tribune sono gremite. Nella tribuna diplomatica si notano il principe di Galles e alcuni membri del corpo diplomatico.

Lloyd George entra poco dopo mezzogiorno e mezzo ed è vivamente acclamato.

Egli pronuncia un discorso in cui dichiara di riconoscere che il mondo è impaziente di giungere alla conclusione della pace, ma d'altra parte si deve tener conto della immensità del compito dei delegati che debbono risolvere problemi di una complessità e di una gravità senza precedenti.

Il Congresso di Vienna durò undici mesi ed i problemi che esso doveva risolvere erano insignificanti in confronto a quelli della attuale Conferanza.

Lloyd George fa rilevare che sono sorti dieci nuovi Stati, alcuni indipendenti, altri semi-indipendenti, altri forse soggetti a protettorato, e che le loro frontiere debbono essere indicate, se non determinate.

Le frontiere di quattordici Stati debbono essere nuovamente stabilite.

Lloyd George parla in seguito della Società delle nazioni, della situazione russa - che presenta il problema più complesso che una assemblea di uomini sia mai stata chiamata a risolvere - della legittima difesa contro il bolscevismo e della completa intesa fra le potenze, le quali hanno preso all'unanimità tutte le questioni che le interessano.

Tutte le clausole che il Governo si era impegnato a far inserire nel trattato di pace - egli dice - sono state inserite nelle domande che saranno presentate dagli alleati.

La pace che gli alleati reclamano è una pace giusta, non è una pace di vendetta, ma è necessario che sia severa.

Lloyd George aggiunge che ritornerà a Parigi e che è necessario che coloro che vi si recano siano sostenuti dalla fiducia del Parlamento.

PARIGI, 16. — *Camera dei deputati.* — Rispondendo ad una interpellanza sulle condizioni nelle quali il Governo farà conoscere al Parlamento le condizioni della pace, il ministro degli esteri Pichon, dichiara che i preliminari dell'armistizio saranno sottomessi alla ratifica non appena saranno divenuti preliminari di pace, vale a dire quando porteranno la firma di tutte le parti contraenti. Aggiunge che la teoria del Governo è conforme al testo ed allo spirito della costituzione e che i preliminari di pace non possono essere preventivamente presentati al Parlamento, perchè, così facendo il potere esecutivo sarebbe sostituito da quello legislativo. Dice ancora che il Governo si sforzerà di informare i membri del Parlamento nella misura che gli sarà concessa. I negoziati sono sul punto di essere conclusi ed è molto probabile che in una data assai prossima il nemico sarà chiamato ad accettare le clausole decise dagli alleati.

Dopo le dichiarazioni del ministro Pichon vari deputati socialisti e Franklin Bouillon, presidente della Commissione per gli affari esteri, si dolgono del silenzio del Governo perchè desidererebbero che esso facesse conoscere le linee principali dei preliminari di pace.

Si chiede il rinvio della discussione a domani. Il ministro Pichon chiede la chiusura e pone la questione di fiducia, aggiungendo che se in altri parlamenti alleati saranno fatte dichiarazioni più estese, la Camera potrà riaprire la discussione.

La chiusura della discussione è stata approvata con 212 voti contro 102.

Sono stati presentati vari ordini del giorno. Il Governo ha chiesto alla Camera di votare un ordine del giorno puro e semplice ponendovi le questioni di fiducia, che è approvato con 360 voti contro 128.

NEW YORK, 16. — Il *Sun* annuncia che le repubbliche dell'Honduras e di San Salvador si sono riunite in una sola repubblica sotto la presidenza di Melendez, la vicepresidenza di Bertrand.

Il nuovo Gabinetto è così composto: Paredos, affari esteri, istruzione e giustizia; Molino, interni; Suay, finanze; Bosquo, guerra e marina.

PARIGI, 16. — Il *Petit Journal* ha da Zurigo: Secondo una informazione non confermata dal giornale di Berlino l'arciduca Giuseppe sarebbe stato assassinato in seguito ad ordine del Governo comunista di Budapest; sarebbero pure stati assassinati l'ex presidente del consiglio Wekerle e l'ex ministro del commercio Stereny.

BASILEA, 16. — Notizie da Dresda dicono che varie persone sospette di partecipazione all'assassinio del Ministro Nouring sono state arrestate.

Notizie pervenute ad Augusta da Monaco dicono che la situazione è calma.

Si ha da Weimar: Il presidente dell'Impero Ebert ha inviato all'assemblea Nazionale un messaggio di Pasqua in cui dice:

L'unanimità dell'assemblea Nazionale dichiarò di attendere che il Governo concluda soltanto una pace di accordo e di conciliazione e respinga ogni trattato che distrugga l'avvenire del popolo tedesco.

Noi abbiamo adempiuto alle dure condizioni dell'armistizio ma la guerra continua in seguito al mantenimento del blocco e alla mancata liberazione dei prigionieri.

Abbiamo fatto di tutto per giungere alla conclusione della pace e liberare il popolo: la responsabilità di questo stato di cose ricade sui nemici.

Ebert soggiunge che è impossibile procurare il pane ed edificare una nuova Germania finchè frazioni del popolo persevereranno in una lotta e minaccia di distruggere completamente la vita politica ed economica.

Ebert propugua un regime colla rappresentanza degli interessi economici e sociali, perchè una dittatura del proletariato rovinerebbe la Germania in pochi mesi. Condanna gli scioperi politici che sono insensati e gli atti di violenze degli elementi terroristici. Termina chiedendo la pace rapida al di fuori e il lavoro all'interno, perchè la nuova Germania non deve perire.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*